



Termine per la raccolta delle firme: 26 settembre 2020

Iniziativa popolare federale «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)», presentata il 27 febbraio 2019;

dopo che il 22 febbraio 2019 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)», presentata il 27 febbraio 2019, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

¹ RS 161.1

² RS 161.11

³ RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Leugger-Eggimann Urs, Hofmattweg 61, 4144 Arlesheim
 2. Müller Werner, Surbgasse 28, 8165 Schöfflisdorf
 3. Rodewald Raimund, Schweizersbodenweg 9, 2502 Biel
 4. Schmid Adrian, Untergütschstrasse 26, 6003 Luzern
 5. Pearson Perret Sarah, Chemin Bel-Air 51, 2000 Neuchâtel
 6. Schneider Schüttel Ursula, Oberes Neugut 21, 3280 Murten
 7. Oberer Suzanne, Erzenbergstrasse 102, 4410 Liestal
 8. Fluri Kurt, Munzingerweg 8, 4500 Solothurn
 9. Killias Martin, Rubeggweg 42, 5600 Lenzburg
 10. Antonini Benedetto, Contrada Antica 7A, 6933 Muzzano
 11. DuPasquier Anne, Rue des Moulins 11, 1400 Yverdon-les-Bains
 12. Flach Beat, Im Fahr 18, 5105 Auenstein
 13. Pedrina Fabio, via Olimpia 46, 6780 Airola
 14. Rausch Heribert, Gsteigstrasse 24, 8703 Erlenbach
 15. Cramer Robert, Rue du Clos 20, 1207 Genève
 16. Semadeni Silva, Bühlweg 36, 7000 Chur
 17. Töngi Michael, Unter Strick 84, 6010 Kriens
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Iniziativa Paesaggio, casella postale 5534, 8050 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 26 marzo 2019.

12 marzo 2019

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

**Iniziativa popolare federale
«Contro la cementificazione del nostro paesaggio
(Iniziativa paesaggio)»**

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 75c Separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili

¹ La Confederazione e i Cantoni assicurano la separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili.

² Provvedono affinché nei comprensori non edificabili il numero degli edifici e la superficie da essi occupata non aumentino. In particolare si applicano i seguenti principi:

- a. i nuovi edifici e impianti devono essere necessari per l'agricoltura o altri fondati motivi ne vincolano l'ubicazione;
- b. gli edifici utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo non possono essere destinati a scopo abitativo;
- c. i cambiamenti di destinazione di edifici a favore di utilizzazioni commerciali extra-agricole non sono ammessi.

³ Gli edifici esistenti non utilizzati a scopi agricoli nei comprensori non edificabili non possono essere ampliati in modo sostanziale. Possono essere sostituiti con nuovi edifici soltanto se sono stati distrutti per cause di forza maggiore.

⁴ Eccezioni al capoverso 2 lettere b e c sono ammesse se servono alla conservazione di edifici degni di protezione e dei loro dintorni. Eccezioni al capoverso 3 sono ammesse se comportano un miglioramento sostanziale della situazione generale locale per quanto riguarda la natura, il paesaggio e la cultura della costruzione.

⁵ La legge disciplina le modalità con cui i Cantoni riferiscono in merito all'esecuzione delle disposizioni del presente articolo.

